



COMUNE DI PECCIOLI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E CURA DI CANI VAGANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PECCIOLI

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

- a) Oggetto del presente capitolato è il servizio di cattura, custodia e cura di cani randagi vaganti nel territorio del comune di Peccioli per il periodo 01/07/2018-30/06/2021, rinnovabile per ulteriori tre anni, ai sensi della legge quadro n.281/91 – della Legge Regione Toscana n.59/2009 e relativo regolamento di attuazione n. 38/R del 408/2011. Il servizio si intende ricomprensivo delle funzioni tipiche del canile sanitario e canile rifugio di cui artt. 30, 31 e 32 della sopra richiamata legge regionale. Le strutture in cui verranno ospitati gli esemplari dovranno pertanto rispettare le disposizioni tecniche previste dalla suddetta normativa.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme vigenti nazionali e regionali in materia di randagismo e tenuta degli animali da affezione e di ogni altra normativa vigente, sotto la vigilanza sanitaria della Azienda USL competente per territorio, nel rispetto dei principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi.

- b) Il servizio come meglio di seguito specificato, sinteticamente concerne:
- Presa in carico e trasporto dei cani dalla struttura dove sono attualmente dimoranti alla propria struttura, sulla base di una pianificazione concordata con la stazione appaltante e il canile ospitante
 - Servizio cattura cani randagi, vaganti o incustoditi presenti sul territorio dei comuni di Peccioli
 - Gestione della struttura di un canile sanitario dove confluiscono i cani catturati o comunque recuperati per lo svolgimento del periodo di osservazione e profilassi, da parte dell'Azienda USL per un periodo di 60 giorni
 - Gestione della struttura di canile rifugio presso la quale ospitare i cani dopo il periodo di osservazione presso il canile sanitario e comunque i cani non oggetto di cattura bisognosi di custodia temporanea
 - Mantenimento dei cani ospiti, comprendente la corretta manutenzione dei box, pasti, sgambatura, pulizia ciotole box, fornitura di acqua e quant'altro occorrente per il benessere degli animali
 - Servizio di assistenza sanitaria in maniera continuativa, anche nella forma di reperibilità, per i cani custoditi
 - Servizio di assistenza veterinaria agli animali randagi catturati o rinvenuti da altre associazioni sul territorio di riferimento;
 - Promozione dell'affido degli animali ospitati di concerto con il personale del Comune
 - Affidamento a privati dei cani ospiti del canile e monitoraggio del benessere degli animali post-affidamento
 - Servizi complementari, come esplicitati nell'offerta tecnica

Il canile deve essere ubicato entro 50 Km circa dalla sede del Comune di Peccioli, in modo da poter interagire con i cittadini residenti nei Comuni del comune stesso.

ART.2 CORRISPETTIVO –DURATA DELL'APPALTO



COMUNE DI PECCIOLI

Il corrispettivo presunto dell'appalto è determinato dal prezzo offerto per ciascuna voce di costo riportata nella tabella sottostante, moltiplicata per la quantità presuntiva di prestazioni da effettuarsi nell'arco dell'appalto, riportate nel modulo di offerta.

Le quantità presuntive non sono modificabili in sede di offerta. Il corrispettivo effettivo sarà comunque determinato dal prezzo offerto per ciascuna prestazione per la quantità effettiva di prestazioni effettuate nel corso dell'appalto.

DESCRIZIONE PRESTAZIONE	COSTO UNITARIO
Quota giornaliera per custodia e ricovero	€ 4,20
Cattura diurna	€ 110,00
Cattura festivo o notturna	€ 120,00
Vaccinazioni obbligatorie	€ 40,00
Anestesia	€ 70,00
Sterelizzazione femmine	€ 130,00
Castrazione maschio	€ 100,00
Smaltimento carcasse	€ 100,00
Eutanasia	€ 40,00
Premio affidamento cani a privati	€ 250,00

Il servizio avrà la durata di anni tre decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto o dall'inizio dell'esecuzione del servizio, se antecedente. Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni alle stesse condizioni tramite provvedimento motivato. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto, alle stesse condizioni originarie, fino ad un massimo di mesi 6 (sei) oltre la sua naturale scadenza, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per addivenire ad una nuova aggiudicazione del servizio.

Questa stazione appaltante non ha ritenuto dover procedere a calcolo di spesa per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all'art.26 del D.lgs 81/08) e alla redazione del DUVRI, in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della stazione appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.

ART.3 SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI, VAGANTI O INCUSTODITI PRESENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'UNIONE VALDERA

3.1 TRASFERIMENTO DEI CANI DALLE ATTUALI STRUTTURE

Attualmente i cani in carico al Comune di Peccioli sono custoditi in una struttura, situata a distanza di circa 50 Km dalla sede del Comune.

L'appaltatore aggiudicatario del servizio deve provvedere al ritiro dei cani attualmente presenti presso il canile sulla base di un piano temporizzato concordato con la stazione appaltante e la struttura ospitante. I trasferimenti saranno compensati in base all'offerta prodotta in sede di gara e potranno essere effettuati anche congiuntamente per più cani, nei limiti di idoneità del mezzo adibito al trasporto.

3.2 CANI RANDAGI

Le operazioni di cattura devono essere effettuate con mezzi adeguati e con attrezzature che non comportino sofferenze per l'animale e che siano rispondenti alle esigenze di benessere degli stessi. A tale fine è necessario dotarsi di un mezzo idoneo. Il trasporto dovrà avvenire presso il canile, prevedendo i



COMUNE DI PECCIOLI

rischi per gli operatori e per la salute pubblica. Potrà essere richiesto il supporto dei medici veterinari della competente Azienda USL per le catture che prevedono l'utilizzo di anestetico

Entro il primo giorno lavorativo utile dopo la cattura, dovrà essere contattata la competente Azienda USL per l'identificazione del cane catturato, mediante lettura di microchip, del tatuaggio o di altro sistema di identificazione.

Nel caso in cui l'animale ne sia sprovvisto, adoperarsi perché la competente Azienda USL provveda all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative relative alla immediata iscrizione e identificazione all'anagrafe canina dell'animale catturato, mediante inserimento nell'articolazione locale della banca dati regionale e apposizione di microchip o di altro idoneo sistema identificativo. I cani così trattati dovranno essere registrati a nome del Comune.

Ove se ne presenti l'occasione, adoperarsi per l'eventuale riconsegna dei cani ai legittimi proprietari privati, previa comunicazione dei dati da parte della competente Azienda USL e di nulla-osta all'Amministrazione Comunale di competenza. La riconsegna dovrà essere effettuata presso il canile.

L'affidatario si dovrà dotare di un numero di reperibilità, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno per il servizio di cattura cani randagi, entro 50 minuti dalla chiamata da parte dell'Amministrazione comunale o degli altri organi istituzionali competenti. E' fatta salva la necessità di intervento prioritario in caso di animale ferito o di rischio incolumità o pericolo per la popolazione, accertato dagli organi pubblici competenti.

ART.4 GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E DEL CANILE RIFUGIO

Sarà compito del soggetto gestore del canile sanitario e del canile rifugio:

1. Custodire e sorvegliare i cani che saranno ospitati all'interno dei box pertinenti al Comune di Peccioli, garantendo loro le necessarie prestazioni sanitarie quali: trattamenti antiparassitari interni ed esterni mediante periodico trattamento diretto sugli animali e dell'ambiente, vaccinazioni con vaccino polivalente in base alla situazione epidemiologica del territorio, esami clinici finalizzati al controllo dello stato di salute e alla prevenzione delle malattie a carattere zoonistico;
2. Mantenere in vita gli animali in condizioni igieniche sanitarie ottimali;
3. Assicurare il servizio al canile in maniera tale da garantire il benessere e la tutela degli animali;
4. Garantire il ricovero degli animali presso il settore del canile sanitario per un periodo di 60 gg dalla data di cattura dei seguenti soggetti:
 - Cani per cui sia accertato l'effettivo stato di randagismo
 - Cani gravemente feriti o ammalati apparentemente non di proprietà. In tal caso ne dovrà essere data immediata comunicazione al servizio veterinario dell'Azienda USL competente e in caso di necessità, garantire le cure sanitarie di urgenza che richiedano l'impiego di attrezzature medicali o prestazioni specialistiche. Durante il periodo notturno e nei giorni festivi i cani catturati gravemente feriti o ammalati dovranno essere assistiti per tramite del servizio di assistenza sanitaria h24 affinché si provveda alle necessarie cure e prestazioni del caso. Successivamente si provvederà a trasferire l'animale al canile sanitario e a mettere a disposizione del veterinario della competente Azienda USL il referto medico il primo giorno utile per la visita



COMUNE DI PECCIOLI

- Cani catturati di proprietà in attesa di essere riconsegnati ai proprietari. In tal caso dovrà essere trasmesso sollecitamente e comunque entro le ore 9,00 del primo giorno lavorativo successivo alla data di cattura, comunicazione per l'attivazione della procedura di ricerca del proprietario tramite l'anagrafe canina, a mezzo fax o e-mail, al Comune e alla competente Azienda USL
 - Cani che abbiano morsicato, posti sotto osservazione sanitaria da parte del competente servizio veterinario dell'Azienda USL ai sensi del DPR 320/54
5. Trasferire nel canile rifugio i cani non reclamati dai proprietari o per i quali non sia stato possibile risalire allo stesso entro 60 gg dalla data del loro ingresso nel canile sanitario ovvero abbiano completato il protocollo sanitario anche in data antecedente i 60 gg. In quest'ultimo caso il trasferimento deve essere autorizzato dal veterinario USL e con comunicazione al Comune di Peccioli;
 6. Accogliere nel settore rifugio i cani per i quali il Comune interessato ne abbia autorizzato il conferimento in seguito a richiesta del proprietario che per gravi motivi sia impossibilitato a tenere l'animale con le modalità indicate dalla L.R. 59/09 e relativo regolamento di attuazione;
 7. Garantire la tenuta dei registri di ingresso ed uscita dei cani a cura del veterinario incaricato ai sensi della L.R. n.59/2009 (entrate, uscite, decessi, adozioni, restituzioni al proprietario), in forma cartaceo ed elettronico, nonché la loro trasmissione mensile su supporto informatico al Comune di Peccioli ed alla competente Azienda USL;
 8. Tenere in formato cartaceo ed elettronico una cartella "individuale" per ogni singolo cane in capo all'Amministrazione comunale in cui siano annotati i controlli veterinari svolti ordinari e straordinari e i trattamenti sanitari ordinari e straordinari a cui è stato soggetto l'animale;
 9. Somministrare i medicinali secondo le prescrizioni impartite dall'autorità veterinaria competente per territorio e provvedere alla cura degli animali malati avvalendosi di veterinario abilitato secondo quanto di seguito specificato:
 - Le visite mediche periodiche ai cani ospiti del canile sanitario sono effettuate dal veterinario della competente Azienda USL secondo una periodicità che sarà fissata successivamente all'affidamento del servizio;
 - Le visite mediche ai cani ospitati nel canile rifugio sono effettuate dal veterinario individuato ai sensi della L.R. n.59/2009. La cartella "personale" degli animali ospitati nel canile rifugio devono essere sempre a disposizione del Comune e della competente Azienda USL;
 10. Trasferire gli animali dal canile sanitario al canile rifugio, previa valutazione favorevole dell'Azienda USL competente al termine del periodo di osservazione, qualora non sia possibile restituirli al responsabile;
 11. **ALIMENTAZIONE:** Fornire e somministrare pasti, con alimenti idonei conformemente alle indicazioni del medico veterinario individuato dalla LR 59/2009 in quantità adeguata alle esigenze fisiologiche di ogni singolo animale; inoltre dovrà avere cura di mettere a disposizione costantemente acqua pulita da bere. L'alimentazione dovrà essere conforme alle indicazioni del medico veterinario competente (sanitario, rifugio) con particolare riferimento ai cani ospitati ammalati, anziani o cuccioli;
 12. **IGIENE E PULIZIA DEI LOCALI:** Effettuare la pulizia quotidiana della struttura, con particolare attenzione alla pulizia dei box, delle gabbie e dell'area di sgambatura interna al canile, al taglio dell'erba avendo cura di ripetere le operazioni in caso di necessità adottando gli accorgimenti necessari per il benessere degli animali ospitati. Dovranno essere evitati ristagni di acqua



COMUNE DI PECCIOLI

all'interno della struttura di canile. Inoltre dovrà essere effettuata la pulizia giornaliera delle ciotole per l'alimentazione e per l'abbeveraggio degli animali

13. Avere ed attuare un idoneo piano di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione programmata secondo quanto di seguito specificato:
 - Derattizzazione – apposizione di esche o trappole nell'ambito della struttura in numero sufficiente a prevenire la proliferazione di ratti o topi. Detta attività non deve causare danno agli animali ospitati nella struttura o durante le operazioni di sgambatura;
 - Disinfezione – con cadenza settimanale, o con frequenza maggiore in caso di indicazione da parte della competente azienda USL, il canile deve essere sottoposto a trattamento di disinfezione con utilizzo di prodotti disinfettanti, avendo cura di provvedere alla disinfezione delle superfici e delle pareti dei box e delle gabbie, la carpenteria metallica, le suppellettili presenti al loro interno con esclusione delle ciotole, il locale degenza degli animali, il pavimento infermeria e della sala visite e di ogni altra superficie che per il suo utilizzo all'interno della struttura di canile debba essere disinfettata. Le operazioni di disinfezione devono prevedere un tempo di azione della soluzione disinfettante di almeno 60 minuti, un successivo risciacquo e asciugatura. Le operazioni di disinfezione saranno effettuate successivamente alla pulizia dei luoghi (all'eliminazione dei rifiuti e della materia organica e delle deiezioni) e previo lavaggio delle superfici con sapone e successivo risciacquo. Gli spazi sottoposti a questa pratica devono essere preclusi agli animali;
 - Disinfestazione – nel periodo primaverile ed estivo e comunque quando vi sia necessità dovrà essere effettuata, con cadenza settimanale, un'attività di disinfestazione della struttura di canile con prodotti in commercio nel rispetto delle indicazioni di sicurezza riportate nelle schede del prodotto. Le operazioni di disinfestazione non devono arrecare danno o disagio agli animali ospitati;
14. SGAMBATURA: garantire agli animali del settore rifugio un adeguato periodo di sgambatura della durata di almeno 2 ore al giorno per almeno 5 giorni settimanali. Detta attività potrà essere attuata anche in collaborazione con associazioni di volontariato, regolarmente costituite ed iscritte nei registri regionali o provinciali del volontariato, con possibilità di estensione in sede di offerta tecnica. L'appaltatore dovrà fornire ai volontari, che vogliano contribuire a svolgere l'attività di sgambatura, i collari, i guinzagli, le museruole per accompagnare gli animali nelle aree di sgambatura limitrofe al canile e dovrà controllare che i cani non vengano allontanati dal canile con veicoli di qualsiasi altra natura. Qualora vi sia la permanenza nella struttura di cani di significativa mole oppure di indole aggressiva, la sgambatura deve essere effettuata tutti i giorni della settimana. Dell'attività di sgambatura ne dovrà essere tenuta opportuna registrazione e schedatura al fine di effettuare le necessarie verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione comunale e degli altri enti competenti, sulle persone che la effettuano e sui tempi di svolgimento;
15. Provvedere agli oneri e alle spese necessarie per lo smaltimento degli animali morti secondo le prescrizioni della vigente normativa, a fronte del corrispettivo offerto in sede di gara;
16. Collaborare con il personale della competente azienda USL a supporto delle attività sanitarie e veterinarie per tutte le attività di gestione del canile

ART.5 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA – VETERINARIA

Controllo periodico del quadro clinico dei cani ospitati e interventi medico-chirurgici e specialistici di natura straordinaria:



COMUNE DI PECCIOLI

Garantire l'effettuazione a cura del veterinario di cui alla LR 59/2009 con cadenza almeno mensile di un controllo del quadro clinico generale dei cani ospitati nel canile rifugio;

Garantire l'effettuazione a cura del veterinario di cui alla LR 59/2009 degli interventi medico-chirurgici e specialistici di natura ordinaria/straordinaria sui cani ospitati nella struttura di canile. Detti interventi dovranno essere autorizzati previa verifica di un veterinario dell'Azienda USL competente per territorio e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale;

Istituire un numero di reperibilità h24 per 365 giorni all'anno per il servizio di assistenza sanitaria agli animali del canile sanitario e del canile rifugio;

Assicurare interventi di assistenza sanitaria h24 per 365 giorni all'anno per gli ospiti del canile sanitario e canile rifugio.

ART.6 – AFFIDAMENTO E ADOZIONE DEI CANI

PROMOZIONI AFFIDO: L'aggiudicatario si impegna ad effettuare l'apertura del canile per la massima visibilità esterna, comunicando all'ufficio competente del Comune interessato, l'articolazione dei giorni e degli orari che comunque dovranno prevedere una apertura diurna non inferiore a quattro ore giornaliere per minimo tre giorni settimanali, di cui uno festivo o prefestivo durante la quale gli interessati possono visitare o ritirare gli animali ospitati.

L'aggiudicatario dovrà organizzare, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale interessata ed eventualmente con associazioni di volontariato regolarmente costituite ed iscritte nei registri regionali o provinciali del volontariato, un idoneo e permanente sistema web, in grado di favorire l'incontro tra i cani in carico al Comune di Peccioli e le persone che volessero adottarli garantendo la possibilità di ritirare il cane prescelto.

L'aggiudicatario si impegna a favorire la sollecita collocazione dei cani presso privati che ne facciano richiesta o si rendano a ciò disponibili anche collaborando con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, alle quali deve essere garantito l'accesso al canile al fine di visionare lo stato di mantenimento dei cani con l'intento di incoraggiarne la socializzazione, di garantirne l'attività motoria e favorirne l'adozione.

Di norma i cani sono affidati singolarmente o in coppia. Gli affidamenti contestuali di un numero maggiore di esemplari devono essere autorizzati dal Comune, previa verifica dell'idoneità ambientale e della conformità urbanistica della persona che li riceve.

I cani presenti nel canile rifugio dovranno essere affidati ai cittadini che ne facciano richiesta. A seguito di ciò l'appaltatore aggiudicatario dovrà ritrasmettere all'Amministrazione comunale la documentazione comprovante l'affido del cane (sottoscritta dal cittadino) e necessaria per la voltura del nominativo del responsabile del cane da trasmettere alla competente Azienda USL.

L'aggiudicatario dovrà garantire una specifica ed efficace attività di monitoraggio e controllo post adozione, come minimo biennale, in modo da sincerarsi sullo stato di salute psico-fisico dei cani e segnalare possibili situazioni di maltrattamento. La polizia locale potrà, in ogni momento, effettuare i dovuti controlli di verifica per il riscontro dell'effettività delle azioni.



COMUNE DI PECCIOLI

ART.7 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Resta a carico dell'appaltatore istituire un numero telefonico e di fax, nonché un indirizzo di posta elettronica certificata dedicati alle comunicazioni ordinarie afferenti al presente servizio, nonché di tutte le altre d'ufficio necessarie al corretto espletamento del servizio.

Il titolare delle funzioni di controllo, assistenza e intervento sanitario e della gestione dei farmaci dovrà essere un medico veterinario incaricato dalla LR n.59/2009 abilitato ed iscritto nel relativo albo professionale. L'appaltatore ne dovrà comunicare il nominativo alla stazione appaltante prima della consegna del servizio. Al medico veterinario abilitato ed iscritto nel relativo albo professionale sono inoltre affidate tutte le mansioni previste dalle norme regionali e nazionali in materia di randagismo, tenuta degli animali da affezione e gestione di canili sanitari e rifugio accreditati ai sensi di legge.

L'appaltatore dovrà obbligatoriamente fornire tutte le indicazioni sui cani ospitati, sulle diverse attività effettuate su ciascun cane, sulle strutture, i materiali, i mezzi, le attrezzature e i prodotti utilizzati

Il Comune di Peccioli e gli altri Enti competenti per legge potranno effettuare ispezioni presso il canile in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso, allo scopo di effettuare verifiche sulle condizioni degli animali, i documenti che ad essi si riferiscono e la corrispondenza della situazione di fatto a quella risultante dalle segnalazioni effettuate dall'affidatario.

La presentazione del servizio sarà espletata secondo le direttive e sotto la sorveglianza del servizio veterinario competente per territorio secondo le vigenti disposizioni legislative. Le morti naturali devono essere comunicate immediatamente all'Amministrazione Comunale interessata e al servizio veterinario pubblico per le verifiche e le certificazioni del caso nonché per l'espletamento di quanto previsto dalla LR 59/2009.

L'appaltatore dovrà inoltre consentire l'accesso al personale dell'Amministrazione comunale interessata alla struttura destinata ad ospitare i cani affidati in mantenimento, per le verifiche e le ispezioni del caso, fornendo altresì la possibilità di verificare la tenuta dei registri e della documentazione relativa al servizio.

L'appaltatore dovrà infine avvalersi di personale e manodopera idonea e sufficiente a garantire tutte le attività di svolgimento del servizio in argomento in numero e qualità tale da assicurare il benessere degli animali ospitati. Il personale deve dotarsi di idoneo cartellino di riconoscimento ed operare nel rispetto dei requisiti previsti dal DLgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Resta inteso che l'appaltatore si impegna comunque ad effettuare tutte quelle attività e servizi, anche non comprese nell'elenco in precedenza riportato, che si rendano necessarie per dare completo ed integrale compimento al servizio in oggetto nel rispetto e nella tutela degli animali ospitati, degli operatori impiegati e delle norme vigenti in materia di randagismo e di tenuta di animali da affezione.

ART.8 SERVIZI COMPLEMENTARI

I servizi complementari sono descritti dal concorrente in sede di offerta tecnica e possono riguardare prioritariamente:



COMUNE DI PECCIOLI

- Proposte di svolgimento di attività e terapie assistite con animali, in favore di persone svantaggiate o con disabilità, in collaborazione con i servizi dell'Azienda Sanitaria Locale
- Servizi per le colonie feline presenti nel territorio, in particolare per i gatti feriti o comunque non autonomi, comprendenti il recupero tempestivo, l'assistenza sanitaria, cura, degenza e reinserimento nelle colonie;
- Altri servizi che il concorrente intenda proporre per le finalità di cura, benessere e rispetto verso i cani e gli animali in genere

ART.9 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio verrà liquidato in rate mensili, sulla base delle prestazioni effettivamente rese, previa presentazione di regolare fattura e verifica degli uffici comunali competenti in merito alla regolarità ed alla rispondenza alle norme contrattuali del servizio svolto.

I pagamenti avverranno nel rispetto dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal D.Lgs. 12 novembre 2010 n.187 (tracciabilità finanziaria).

ART.10 PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai servizi oggetto del presente bando dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza del servizio da eseguire. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro, il tutto in ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- le misure di prevenzione e protezione previste nel documento di valutazione dei rischi;
- le norme antinfortunistiche proprie del servizio in esecuzione;
- gli obblighi di informazione, formazione e addestramento alle mansioni disposte ed alle attrezzature di cui sono operatori

Tutti i volontari operanti autorizzati ad operare nel servizio affidato dovranno essere forniti di apposito tesserino di identificazione, da esibire al rappresentante delle forze dell'ordine che ne faccia richiesta.

Il gestore garantisce che gli eventuali volontari operanti nella struttura siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi anche ai sensi di quanto previsto dall'art.4 della legge 266/1991.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi e a cose.

L'appaltatore è obbligato per legge a tutte le provvidenze di carattere contrattuale e sociale a favore di coloro che sono impegnati nel servizio. Esso si obbliga inoltre ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni.

ART.11 GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

In sede di presentazione dell'offerta, la ditta dovrà presentare apposita garanzia provvisoria, pari al 2% del valore a base di gara, per un importo pari ad € 1.960,00.

In sede di stipula del contratto di appalto la ditta affidataria dovrà presentare idonea fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10% del valore contrattuale, salva la riduzione del 50% ai sensi di legge, a garanzia



COMUNE DI PECCIOLI

delle obbligazioni contrattuali tutte. Tale cauzione definitiva rimarrà valida per tutta la durata contrattuale e dovrà essere svincolata con apposito provvedimento del Comune. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all'appaltatore. La cauzione definitiva deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale è unica e direttamente responsabile, con l'inclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante e di ogni indennizzo.

L'aggiudicatario è direttamente responsabile verso la stazione appaltante e verso i terzi di tutto quanto è oggetto del servizio, con l'organizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale impiegato e con la gestione del proprio rischio. La stazione appaltante è, pertanto, tenuta indenne da ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose, che venissero provocate nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto, e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà stipulare, con idonea società assicuratrice, apposita polizza assicurativa da produrre all'atto della stipula contrattuale, relativa al periodo di svolgimento del contratto, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio. La polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile con i seguenti massimali minimi:

- euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) per danni a persone
- euro 500.000,00 (cinquecentomila) per danni a cose ed animali

ART.12 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE TECNICO

Il direttore tecnico del servizio deve essere nominato dall'appaltatore, affinché curi lo svolgimento del servizio, assumendo effettivi poteri direttivi e la responsabilità dell'organizzazione del servizio. Compete pertanto al Direttore, con le conseguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il servizio in maniera ottimale ed in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutti gli operatori le prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs 81/08 e s.m.i.
- allontanare coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà
- vietare l'ingresso alle persone non addette al servizio e non espressamente autorizzate.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART.13 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore per lo svolgimento del servizio in argomento dovrà provvedere a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

L'esecuzione del servizio deve essere svolta secondo le buone regole dell'arte ed in conformità alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di gestione di canili sanitari e canili rifugio.



COMUNE DI PECCIOLI

- Organizzazione del servizio con tutto il personale necessario sotto l'aspetto professionale e numerico
- Osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore
- Dotarsi e reintegrare della piccola e grande attrezzatura e dei materiali per l'espletamento del servizio in oggetto che dovrà essere conforme alle vigenti norme di legge
- Rimuovere tutti i rifiuti prodotti secondo le normative di settore. Eventuali materiali non insaccabili e tutti quei materiali per i quali è prevista la raccolta differenziata, dovranno essere conferiti secondo le modalità previste nel territorio comunale di appartenenza.
- Comunicare le generalità del personale che sarà addetto al servizio.

ART.14 ATTREZZATURE E MATERIALI

Tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per svolgere i servizi in oggetto dovranno rispondere ai requisiti di legge, essere adeguati al tipo di operazioni richieste nel presente capitolato e i suoi allegati e dovranno essere forniti dall'appaltatore. In particolare l'appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione del proprio personale tutti i macchinari e attrezzature occorrenti per il corretto svolgimento del servizio in argomento.

ART. 15 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO

Rientrando i servizi oggetto dell'appalto tra quelli pubblici essenziali previsti dalla legge 12/06/1990 n.146 e s.m.i., l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare in caso di sciopero le prestazioni minime del servizio per il benessere degli animali e per la pubblica sicurezza.

Nei limiti di quanto disposto dalla legge 146/90 e stante la peculiarità del servizio di che trattasi, al quale deve quindi essere assicurata continuità, l'appaltatore ha l'obbligo di non dare luogo all'interruzione dello stesso per nessun ordine di motivi salvo quelli dovuti a forza maggiore. In difetto si darà luogo alla risoluzione contrattuale in danno con incameramento sia della cauzione definitiva sia di ogni compenso non ancora liquidato all'appaltatore.

ART.16 CONTROLLI E APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

In qualsiasi momento la stazione appaltante si riserva di procedere a verifiche e controlli sulla qualità del servizio prestato e sul rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato. A tal fine deve essere garantito l'accesso, c/o il canile affidatario, ai soggetti incaricati dalla stazione appaltante stessa.

Nel caso in cui dai controlli di cui sopra, fosse accertata l'inosservanza, anche parziale, delle norme contenute nel presente documento, sarà applicata una penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00, a seconda della gravità della inadempienza. Qualora, a seguito di ispezioni presso il canile, fosse rilevata la difformità della situazione di fatto rispetto a quella risultante dalla documentazione disponibile, con oneri indebitamente attribuiti all'Amministrazione appaltante, verrà elevata una penale pari al 5% del valore presunto dell'appalto, fatte salve le ulteriori conseguenze di ordine penale, ove ne ricorrano i presupposti.

Le eventuali contestazioni saranno notificate alla Ditta, che avrà 7 giorni di tempo per fornire le proprie controdeduzioni; l'amministrazione appaltante concluderà il procedimento nei successivi 7 giorni.

Resta inteso che nel caso si verificassero situazioni di maltrattamento degli animali si procederà alla denuncia di tali episodi alla autorità giudiziaria competente, per l'adozione dei relativi provvedimenti di



COMUNE DI PECCIOLI

legge. La stazione appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale e corretta osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per la conduzione dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere i pagamenti alla ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando non si sia adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la stazione appaltante potrà valersi sul corrispettivo o sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

ART.17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- a) Grave negligenza o frode nella esecuzione degli obblighi contrattuali
- b) Il venir meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di gara o di contratto;
- c) La manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva quale: insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione necessaria;
- d) Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- e) Violazione delle norme vigenti in materia di custodia e atti di violenza sugli animali in custodia.

La stazione appaltante qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, comunicherà con raccomandata a.r. l'avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, indicando gli addebiti e concedendo 5 giorni per il contraddittorio.

La risoluzione del contratto comporterà l'annullamento dei benefici economici non ancora totalmente maturati. In caso di risoluzione contrattuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di far subentrare altra ditta che abbia partecipato alla gara di appalto, nel rispetto della graduatoria formata all'atto dell'aggiudicazione della gara stessa o comunque, altra Ditta in possesso dei necessari requisiti normalmente previsti.

ART.18 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese ed oneri relativi alla redazione in forma pubblica, registrazione e quant'altro annessi e connessi al contratto saranno a carico dell'appaltatore.

Sarà in ogni caso a carico dell'appaltatore ogni tassa presente o futura che disposizioni di legge inderogabili non pongano espressamente a carico della stazione appaltante.

ART.19 NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nei suoi allegati vengono applicate le normative in materia di appalti, sicurezza sui luoghi di lavoro, legge quadro n.281/91, ogni altra normativa, nazionale, regionale, regolamentare attinente alla materia.

L'appaltatore per tutto quanto non è altrimenti stabilito è soggetto all'osservanza delle norme vigenti per gli appalti ed inoltre è tenuto all'osservanza di tutte le leggi in vigore in materia che potranno venire emanate dalle competenti autorità anche dopo la stipulazione del contratto.